



Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 31 marzo 2020 "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 4.4.3 e 13.1.1 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 18 del 25/02/2020".

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
Avepa
protocollo@cert.avepa.it

Direzione Agroalimentare

Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione
ittica e Faunistico-venatoria

C.I.A. Veneto
ciaveneto@pec.it

Confagricoltura Veneto
confagricolturaveneto@pec.it

Coldiretti Veneto
veneto@pec.coldiretti.it

Agri del Veneto
agridelveneto@pec.it

Confcooperative Veneto
veneto@pec.confcooperative.it

Federazione degli Ordini Agronomi e
Forestali del Veneto
protocollo.odafveneto@conafpec.it

Federazione Regionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici Laureati del Veneto
federazione.veneto@pecagrotecnici.it

Area Sviluppo Economico
Direzione ADG Feasr e Foreste
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795432 – Fax 041/2795492
adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it
Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio XVLINP



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Ai fini dei seguiti di competenza e per la massima diffusione e informazione si trasmette in allegato la deliberazione n. 382 approvata nella seduta della Giunta Regionale del 31 marzo 2020 (proposta dgr 595 del 26/03/2020).

Il provvedimento viene pubblicato sul BUR di venerdì 3 aprile 2020 e sul sito istituzionale della Giunta regionale.

Distinti saluti.

Il Direttore
Franco Contarin

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CONTARIN FRANCO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione ADG Feasr e Foreste
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795432 – Fax 041/2795492
adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it
Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio XVLINP



OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 4.4.3 e 13.1.1 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 18 del 25/02/2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si dispone l'approvazione dell'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricole/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

Il relatore riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019.

In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016 e aggiornato con DGR n. 211 del 28/02/2017, DGR n. 115 del 07/02/2018, DGR n. 125 del 12/02/2019 e DGR n. 149 del 14/02/2020, con deliberazione/CR n. 18 del 25/02/2020 la Giunta Regionale ha approvato i bandi per i tipi di intervento 4.4.3 e 13.1.1 del PSR 2014-2020. La deliberazione/CR n. 18 del 25/02/2020 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 26 marzo 2020 ha espresso il proprio parere favorevole al provvedimento senza alcuna modifica al testo.

Con il presente provvedimento, si intendono aprire i bandi relativi ai tipi d'intervento del PSR 2014-2020 di seguito descritti al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità.

In particolare, nell'ambito della focus area 4A si prevede l'apertura dei termini per il tipo di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricole/zootecniche e fauna selvatica. L'intervento è finalizzato alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori, contribuendo così alla coesistenza delle diverse specie e alla salvaguardia della biodiversità.

In via straordinaria, per tener conto della difficoltà della situazione generata dalle misure di contenimento al COVID-2019 disposte dai provvedimenti emergenziali susseguiti dal 23 febbraio 2020, si correggono al



30 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere del tipo di intervento 4.4.3 del presente bando.

Il PSR 2014-2020 prevede inoltre il tipo d'intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana, che viene attivato nelle zone montane in quanto esse ospitano aziende agricole con una redditività generalmente inferiore rispetto a quella che operano nelle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell'attività antropica e che quindi vanno tutelati attraverso la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Il tipo d'intervento prevede l'erogazione di un'indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zone montane. Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.

Secondo quanto disposto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 1305/2013, non è prevista l'applicazione di alcun criterio di selezione al tipo di intervento 13.1.1.

L'importo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 20.500.000,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020 a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 3.498.120,00 euro. Il dettaglio delle somme per tipo di intervento ed i termini di presentazione delle domande sono specificati nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste, provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni conseguenti a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, secondo le modalità e le procedure definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459.

Per quanto attiene le procedure generali, i richiedenti e AVEPA faranno riferimento al documento di Indirizzi procedurali generali, di cui all'allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i., per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi.

Le procedure di valutazione delle domande sono definite nel bando, come anche i principali indirizzi procedurali specifici che, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.

Le norme specifiche per il rifiuto o la revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi previsti in ciascun tipo di intervento (art. 35 del regolamento UE n. 640/2014) sono indicate nella DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i. che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2020, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dallo schema di Decreto del Mipaaf "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2020 per l'acquisizione della prevista Intesa della Conferenza Stato - Regioni.



L'organismo pagatore regionale AVEPA è quindi incaricato della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della predisposizione della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

Le procedure, gli interventi, le condizioni e i termini di accesso specifici ai benefici per i tipi di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricole/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana per i quali si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande sono contenuti nell'**Allegato B** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i



termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 30 dicembre 2019 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 14/02/2020 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali adottato;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2020, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dallo schema di Decreto del Mipaaf "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2020 per l'acquisizione della prevista Intesa della Conferenza Stato – Regioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i. che approva la normativa in attuazione al DM n. 3536 del 8 febbraio 2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di applicazione per gli impegni vigenti dall'anno 2016 compreso;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

VISTA Deliberazione/CR n. 18 del 25/02/2020 di approvazione dell'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto i tipi d'intervento 4.4.3 e 13.1.1 del PSR 2014-2020;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, definendo le condizioni e gli impegni per l'accesso ai benefici;



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento”;

CONSIDERATO che l’importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari 20.500.000,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 3.498.120,00 euro;

PRECISATO quindi che l’intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell’Organismo pagatore AVEPA, e che l’intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

DATO ATTO che la competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, nella seduta del 26 marzo 2020 ha espresso il proprio parere favorevole senza alcuna modifica al testo della deliberazione/CR n. 18 del 25/02/2020;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, per un importo a bando pari a 20.500.000,00 euro a valere sul piano finanziario del PSR 2014-2020 a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 3.498.120,00 euro. Il dettaglio delle somme per tipo di intervento e i termini di presentazione delle domande sono specificati nell’**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste, a provvedere con propri atti alla assunzione degli impegni conseguenti a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459;
4. di approvare il documento **Allegato B** al presente provvedimento, relativo alle disposizioni e condizioni specifiche per l’accesso agli aiuti previsti per i tipi d’intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
5. di stabilire che, per quanto riguarda gli indirizzi procedurali generali di applicazione per la presentazione, l’istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l’ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi, vengono applicate le disposizioni di cui all’allegato B alla DGR n. 1937/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;



6. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i.;
7. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2020, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dallo schema di Decreto del Mipaaf "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2020 per l'acquisizione della prevista Intesa della Conferenza Stato – Regioni;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR e Foreste;
9. di precisare che gli Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e quelli specifici dei bandi di cui all'Allegato B al presente provvedimento saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





Importi a bando e termini di scadenza di presentazione domande

Tipo di intervento	Importi a bando (euro)	Termine presentazione domande
	Priorità 4	
4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricole/zootecniche e fauna selvatica	500.000,00	30 luglio 2020
13.1.1 Indennità compensativa in zona montana	20.000.000,00	15 maggio 2020
TOTALE	20.500.000,00	





FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 14</i>
codice misura	4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
codice tipo intervento	4.4.3. – Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria</i>



cca189ba

1. Descrizione generale

1.1 Descrizione tipo intervento

L'intervento è finalizzato alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori, contribuendo così alla coesistenza delle diverse specie e alla salvaguardia della biodiversità.

Infatti, i cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro-ambientali e il ripristino di zone umide bonificate, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di specie di fauna selvatica assente da tempo nel territorio regionale.

Questo fenomeno, con specifico riferimento alla recente diffusione dei grandi carnivori e del lupo in particolare, sta peraltro impattando sensibilmente sull'attività agricola dei singoli territori.

1.2 Obiettivi

La Sottomisura 4.4 – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

Focus Area 4A: Salvaguardia della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Le zone montane del Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani")¹.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

Agricoltori, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) Condurre una UTE (unità tecnica economica), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 nel territorio della Regione Veneto;
- b) essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto;
- c) disporre di superficie destinata a pascolamento situata nelle zone montane del Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani");
- d) disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di intervento di installazione degli strumenti di prevenzione alla data di presentazione della domanda. Esclusivamente per quanto riguarda l'acquisto delle recinzioni fisse, gli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di intervento devono essere posseduti per un periodo non inferiore a n. 3 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della

¹ L'allegato A del Decreto SISP n. 2 del 13/03/2015 definisce l'elenco dei fogli e dei mappali del catasto terreni che ricadono in zona montana. L'allegato è disponibile nel portale Piave al seguente link: <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>



domanda;

- e) possedere specifico codice identificativo dell'allevamento rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto e detenere almeno 1 UBA (Allegato Tecnico 11.3) di una delle seguenti categorie: o ovini;
 - o caprini;
 - o bovini;
 - o equidi (l'azienda deve essere registrata presso l'anagrafe equina nazionale);
 - o camelidi;
 - o apidi (per quanto riguarda questa categoria il limite minimo di 1 (uno) UBA non si applica).
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3 Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

Sono ammessi a finanziamento le seguenti tipologie di investimento

- a) Recinzioni elettrificate semipermanenti, a rete o a filo, per la protezione del bestiame al pascolo;
- b) Recinzioni elettrificate mobili, a rete, con supporti in materiale sintetico, per la protezione del bestiame al pascolo;
- c) Recinzioni metalliche fisse, con o senza elettrificazione, per la protezione del bestiame al pascolo in aree limitate;
- d) Dissuasori acustici e/o luminosi.

L'Allegato tecnico 11.4 indica le caratteristiche tecniche che devono avere gli investimenti ammissibili a finanziamento.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) l'intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nell'ambito dei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani");
- b) gli interventi devono essere realizzati, ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari condotti dal richiedente;
- c) l'intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all'intervento e alla spesa).

3.3 Impegni a carico del beneficiario

- a. il beneficiario garantisce la posa in opera, la gestione e l'efficiente e corretta manutenzione dei beni;
- b. le recinzioni elettrificate semipermanenti o mobili, nonché i dissuasori, possono essere rimossi esclusivamente nella stagione fredda o comunque al termine della stagione di monticazione o nella stagione non favorevole all'esercizio del pascolo all'aperto;
- c. nel caso di recinzioni elettrificate che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri, il beneficiario deve installare dei cartelli monitori a norma di legge ogni 50 metri;
- d. il beneficiario si impegna a fornire la sua disponibilità all'installazione, da parte dei tecnici regionali, di apparecchiature destinate al controllo ed alla misurazione dell'efficacia degli strumenti di prevenzione adottati. Inoltre, il beneficiario si impegna ad adottare delle prescrizioni e degli interventi correttivi, senza oneri economici aggiunti, indicati dal personale tecnico della Regione del Veneto;
- e. per consentire la regolare fruibilità ed il passaggio degli escursionisti lungo i sentieri alpini censiti nel territorio della Regione Veneto di cui all'allegato A della DGR n. 952 del



22/06/2016, nei casi in cui la recinzione attraverso questi sentieri, il beneficiario si impegna a predisporre dei cancelli dotati di maniglie isolate con gancio che consentano di aprire e chiudere agevolmente ed in sicurezza la recinzione².

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR per gli investimenti non produttivi.

3.5 Spese ammissibili

L'acquisto delle dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica deve rispettare il Costo Unitario Massimo di cui alla successiva Tabella 1.

Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica Massimo	Costo Unitario	
A. Kit di elettrificazione per recinto di protezione collegato a rete fissa (elettrificatore potenza minima 3.000 mjoule, tester e impianto di messa a terra)	400,00	€/uno
B. Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 3.000 mjoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) senza pannello solare	500,00	€/uno
C. Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 3.000 mjoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) con pannello solare	600,00	€/uno
D. Recinzione metallica fissa , con o senza elettrificazione	9,00	€/ml
E. Recinzione elettrificata semipermanente a rete o a filo	3,50	€/ml
F. Recinzione elettrificata mobile a rete con supporti in materiale sintetico	3,00	€/ml
G. Dissuasore acustico e/o luminoso, con batteria, pannello fotovoltaico e sensore remoto	500,00	€/uno

Tabella 1 - Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica e relativi costi unitari massimi

3.6 Spese non ammissibili

Spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR 2014-2020 e/o precisate nel documento di Indirizzi procedurali generali del PSR al punto 2.3.1.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte di Avepa, sono di dodici mesi.

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente Tipo di intervento.

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a euro 500.000,00.

² L'elenco regionale dei sentieri alpini è disponibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/turismo_alta_montagna/sentieri_alpini.pdf



4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo ammissibile all'aiuto per domanda è pari a euro 5.000,00= (cinquemila/00).

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il Tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5 Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Le graduatorie di merito nell'ambito del Tipo di intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità, le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1. Principio di selezione 4.4.3.1: Localizzazione geografica (Rete natura 2000, parchi e altre aree naturali protette);

Criterio di priorità 1.2:	Punti
1.2.1 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata da un numero \geq di 20 attacchi da grandi carnivori	40
1.2.2 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata da un numero \geq di 5 e < di 20 attacchi da grandi carnivori	30
1.2.3 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata da un numero \geq di 1 e < di 5 attacchi da grandi carnivori	25

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana ricadente nei territori di pertinenza delle Unioni Montane interessate da attacchi da parte di grandi carnivori. In allegato tecnico 11.1 è indicato il riferimento alla zonizzazione del numero di attacchi. Nel caso la SAU ricada nel territorio di due o più Unioni Montane, l'azienda ricade nella classe di punteggio maggiore. Per "zona montana" si fa riferimento all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".



Criterio di priorità 1.3:	Punti
1.3.1 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 20 malghe	20
1.3.2 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 10 e $<$ di 20 malghe	15
1.3.3 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 5 e $<$ di 10 malghe	10
1.3.4 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 1 e $<$ di 5 malghe	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana ricadente nei territori di Comuni con presenza di malghe (sia pubbliche che private). Nel caso la SAU in zona montana ricada nel territorio di due o più Comuni, è assegnato il punteggio del comune con il maggior numero di malghe.

I dati relativi al numero di malghe per comune, sono riportati nell'allegato tecnico 11.2 (*numero di malghe per comune - aggiornamento dell'inventario regionale delle malghe elaborato dalla Direzione Turismo - Unità Organizzativa Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto*).

Per "zona montana" si fa riferimento all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

2) Principio di selezione 4.4.3.2: superficie oggetto di intervento

Criterio di priorità 2.1:	Punti
2.1.1 SAU aziendale in zona montana $<$ 5 ha	30
2.2.2 SAU aziendale in zona montana \geq 5 e $<$ 10 ha	25
2.2.3 SAU aziendale in zona montana \geq 10 e $<$ 20 ha	20
2.2.4 SAU aziendale in zona montana \geq 20 e $<$ 50 ha	15
2.2.5 SAU aziendale in zona montana \geq 50 ha	10

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani").

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della SAU aziendale in zona montana, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da minore SAU aziendale in zona montana.

6 Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente deve presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali generali adottati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. .

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:



1. allegato tecnico 11.5, debitamente compilato e sottoscritto dal beneficiario;
2. nel caso di progetti relativi alle recinzioni metalliche fisse di cui al paragrafo 3.1 lett. c), il beneficiario dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a. elaborati grafici (estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento con indicato il tracciato progettato;
 - b. documentazione fotografica del sito di intervento;
 - c. autorizzazioni, ove previste, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione.
 - d. eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;
 - e. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata.

Esclusivamente per la rendicontazione dei progetti che riguardano le recinzioni metalliche fisse, oltre alla documentazione sopra riportata, il beneficiario dovrà produrre:

1. tracciato dell'intervento realizzato;
2. corografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
3. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

8 Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del Tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:



- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al Tipo di intervento 4.4.3.

A seconda del Tipo di intervento e del Tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

email: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it



PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova Tel.
049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



cca189ba

11 ALLEGATI TECNICI

11.1 ALLEGATO TECNICO 11.1 – UNIONI MONTANE INTERESSATE
NEGLI ANNI 2017 e 2018 DA ATTACCHI DA GRANDI CARNIVORI

(Dati elaborati dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto e trasmessi con nota prot. n. 72908 del 14/02/2020).

UNIONE MONTANA (in ordine alfabetico)	PROVINCIA	N. ATTACCHI 2017+2018	N. ATTACCHI 2019	TOTALE N. ATTACCHI 2017-2019
AGNO E CHIAMPO con i comuni di: Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino, Valdagno.	VI	5	2	7
AGORDINA con i comuni di: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.	BL	10	2	12
ALPAGO con i comuni di: Alpago, Chies d'Alpago, Tambre.	BL	7	3	10
ALTO ASTICO con i comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdistico, Velo d'Astico.	VI	5	4	9
ASTICO con i comuni di: Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Salcedo.	VI	1	5	6
BALDO GARDA con i comuni di: Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.	VR	1	4	5
BELLUNESE BELLUNO-PONTE NELLE ALPI con i comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi.	BL	35	17	52
CADORE LONGARONESE ZOLDO con i comuni di: Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Val di Zoldo, Zoppe' di Cadore.	BL	0	0	0
CENTRO CADORE con i comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore.	BL	0	0	0
COMELICO con i comuni di: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.	BL	0	0	0
DEL GRAPPA con i comuni di: Borso del Grappa, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Pieve del Grappa, Possagno.	TV	10	3	13
FELTRINA con i comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Segusino, Seren del Grappa, Sovramonte.	BL	8	12	20
LESSINIA con i comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolce', Erbezzo, Fumane,	VR	144	57	201



Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Rovere' Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.				
MAROSTICENSE con i comuni di: Colceresa, Marostica, Pianezze.	VI	0	1	1
MONFENERA - PIAVE CESEN con i comuni di: Pederobba, Valdobbiadene, Vidor.	TV	0	3	3
PASUBIO-ALTO VICENTINO con i comuni di: Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Schio, Torrelvicino, Valli del Pasubio.	VI	0	4	4
PREALPI TREVIGIANE con i comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Vittorio Veneto.	TV	4	1	5
SETTE COMUNI con i comuni di: Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana, Rotzo.	VI	90	50	140
VAL BELLUNA con i comuni di: Borgo Valbelluna, Limana, Sedico, Sospirolo.	BL	25	22	47
VALBRENTA (<i>compreso il comune di Romano d'Ezzelino</i>) con i comuni di: Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna, Valbrenta.	VI	26	10	36
VALLE DEL BOITE con i comuni di: Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore.	BL	0	0	0



**11.2 ALLEGATO TECNICO 11.2 - NUMERO DI MALGHE PER COMUNE -
 AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO REGIONALE DELLE MALGHE
 ELABORATO DALLA DIREZIONE TURISMO - UNITÀ ORGANIZZATIVA ECONOMIA
 E SVILUPPO MONTANO DELLA REGIONE DEL VENETO**

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
AGORDO	2
ALANO DI PIAVE	7
ALLEGHE	2
ALPAGO	5
ARSIE'	3
AURONZO DI CADORE	4
BELLUNO	4
BORCA DI CADORE	1
BORGO VALBELLUNA	2
CALALZO DI CADORE	
CANALE D'AGORDO	3
CENCENIGHE AGORDINO	1
CESIOMAGGIORE	1
CHIES D'ALPAGO	5
CIBIANA DI CADORE	1
COLLE SANTA LUCIA	
COMELICO SUPERIORE	6
CORTINA D'AMPEZZO	6
DANTA DI CADORE	
DOMEGGE DI CADORE	1
FALCADE	5
FELTRE	2
FONZASO	1
GOSALDO	3
LA VALLE AGORDINA	2
LAMON	
LIMANA	3
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	3
LONGARONE	7
LORENZAGO DI CADORE	2
LOZZO DI CADORE	1
OSPITALE DI CADORE	
PEDAVERNA	3
PERAROLO DI CADORE	
PIEVE DI CADORE	2
PONTE NELLE ALPI	



Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
QUERO VAS	7
RIVAMONTE AGORDINO	
ROCCA PIETORE	4
SAN GREGORIO NELLE ALPI	
SAN NICOLO' DI COMELICO	1
SAN PIETRO DI CADORE	9
SAN TOMASO AGORDINO	
SAN VITO DI CADORE	5
SANTA GIUSTINA	
SANTO STEFANO DI CADORE	4
SEDICO	
SELVA DI CADORE	4
SEREN DEL GRAPPA	4
SOSPIROLO	
SOVERZENE	
SOVRAMONTE	3
TAIBON AGORDINO	7
TAMBRE	10
VAL DI ZOLDO	6
VALLADA AGORDINA	1
VALLE DI CADORE	
VIGO DI CADORE	4
VODO CADORE	2
VOLTAGO AGORDINO	3
ZOPPE' DI CADORE	



PROVINCIA DI TREVISO

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
BORSO DEL GRAPPA	21
CAPPELLA MAGGIORE	
CASTELCUCCO	
CAVASO DEL TOMBA	7
CISON DI VALMARINO	
CORDIGNANO	2
FOLLINA	1
FREGONA	11
MIANE	6
MONFUMO	
PIEVE DEL GRAPPA	8
PEDEROBBA	
POSSAGNO	8
REVINE LAGO	3
SARMEDE	1
SEGUSINO	4
TARZO	
VALDOBBIADENE	13
VIDOR	
VITTORIO VENETO	4



PROVINCIA DI VERONA

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
BADIA CALAVENA	
BOSCO CHIESANUOVA	50
BRENTINO BELLUNO	3
BRENZONE	9
CAPRINO VERONESE	18
CERRO VERONESE	
COSTERMANO SUL GARDA	
DOLCE'	
ERBEZZO	29
FERRARA DI MONTE BALDO	12
FUMANE	
GREZZANA	
MALCESINE	3
MARANO DI VALPOLICELLA	
NEGRAR	
RIVOLI VERONESE	
ROVERE' VERONESE	14
SAN GIOVANNI ILARIONE	
SAN MAURO DI SALINE	
SAN ZENO DI MONTAGNA	12
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	
SANT'ANNA D'ALFAEDO	8
SELVA DI PROGNO	2
TORRI DEL BENACO	
TREGNAGO	
VELO VERONESE	9
VESTENANOVA	



PROVINCIA DI VICENZA

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
ALTISSIMO	
ARSIERO	8
ASIAGO	24
BASSANO DEL GRAPPA	4
BREGANZE	
BROGLIANO	
CALTRANO	7
CALVENE	2
CHIAMPO	
COLCERESA	
COGOLLO DEL CENGIO	5
CONCO	16
CORNEDO VICENTINO	
CRESPADORO	3
ENEGO	26
FARA VICENTINO	
FOZA	10
GALLIO	26
LAGHI	3
LASTEBASSE	12
LUGO DI VICENZA	4
LUSIANA	9
MAROSTICA	
MONTE DI MALO	
NOGAROLE VICENTINO	
PEDEMONTE	
PIANEZZE	
PIOVENE ROCCHETTE	
POSINA	2
POVE DEL GRAPPA	8
RECOARO TERME	28
ROANA	11
ROMANO D'EZZELINO	1
ROTZO	7
SALCEDO	
SAN PIETRO MUSSOLINO	
SANTORSO	1
SCHIO	2
SOLAGNA	12
TONEZZA DEL CIMONE	
TORREBELVICINO	1
TRISSINO	



Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
VALBRENTA	24
VALDAGNO	1
VALDASTICO	
VALLI DEL PASUBIO	1
VELO D'ASTICO	



11.3 ALLEGATO TECNICO 11.3: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Si considerano i seguenti indici di conversione:

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini, caprini e camelidi	0,15 UBA



11.4 ALLEGATO TECNICO 11.4: CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

In considerazione del fatto che le recinzioni elettrificate oggetto del bando non sono finalizzate alla perimetrazione delle intere superfici di pascolo, bensì al contenimento nelle ore notturne o comunque per un tempo limitato, per determinate categorie, fasce d'età o per determinate circostanze, i successivi parametri dimensionali rapportati alle specie animali indicate, devono essere considerati come **valori minimi di riferimento** al fine di garantire il benessere animale, mentre, il valore massimo è dato dall'importo massimo ammissibile all'aiuto per domanda pari a euro 5.000,00= (cinquemila/00), di cui al punto 4.3.

BOVINI	DIMENSIONE (minima espressa in m²)
Vitello di età compresa tra 0 e 6 mesi	3,5
Bovino oltre 6 mesi di età	7
Vacche da latte	7
Tori (riproduttori)	10

OVINI E CAPRINI	DIMENSIONE (minima espressa in m²)
Agnello	0,3 – 0,8
Pecora	1,5
Pecora con agnello	2
Ariete	2,5

EQUIDI E CAMELIDI	DIMENSIONE (minima espressa in m²)
Equide da corsa	10,5
Equide selezionato da riproduzione	12
Equide da sella, da turismo, da macello, a fine carriera (taglia media e taglia piccola)	8
Camelide: specie Lama, Alpaca e Vigogna	6

APIDI	DIMENSIONE RECINZIONE ELETTRICA
APIDI (principalmente <i>Apis mellifera Linnaeus</i>)	Rapportata alla dimensione dell'apiario

Caratteristiche tecniche degli investimenti

a) Recinzione elettrificata semipermanente a rete o a filo

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata saltuariamente o installata solamente in alcuni periodi dell'anno.

Caratteristiche - sono previste due tipologie di recinzione elettrificata semipermanente:

1. **a filo:** paline sintetiche, intervallate da paline in ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm) o in legno resistente alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice) al fine di rinforzare la resistenza meccanica della recinzione stessa. L'altezza minima della paleria deve essere di 175 cm, infissi nel terreno per almeno 35 cm (ad eccezione dei pascoli con terreni sassosi) e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. La distanza tra i pali dipende dall'orografia del terreno e dalla sua natura (roccioso, argilloso, ecc.). La distanza può comunque variare da 2 (in caso di terreni con profilo accidentato) fino a 5/6 metri (in caso di ambienti assenti di pendenza). Tali paline sintetiche, in ferro o in legno devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm con n° 5 o 6 ordini di filo. Il primo conduttore, installato su isolatori adeguati, andrà posizionato a 10/15 cm dal suolo e dovrà seguire il profilo del terreno, mentre i successivi conduttori andranno installati



mantenendo una distanza tra conduttori compresa tra i 20 ed i 35 cm, con distanza tra i cavi crescente in funzione dell'altezza. Possono essere utilizzati conduttori di diverse tipologie, quali fili d'acciaio, cavetti metallici galvanizzati, corde sintetiche con conduttori metallici, fettucce o bande sintetiche a seconda delle caratteristiche meccaniche ed elettriche ed in particolare alla resistenza allo strappo ed alla resistività.

- a. I fili elettrici devono essere collegati al kit di elettrificazione che può: essere collegato a rete fissa;
 - b. avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria)
 - c. avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).
2. **A rete:** paline sintetiche, intervallate saltuariamente da paline in ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm) o in legno resistente alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice) al fine di rinforzare la resistenza meccanica della recinzione stessa, ma seguendo comunque l'andamento naturale del terreno affinché la rete rimanga sufficientemente vicino al suolo. La rete e le paline sintetiche, in ferro o in legno devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm e possono essere associati più moduli di rete a seconda delle esigenze e delle necessità dell'allevatore. La rete elettrica, oltre ad essere correttamente isolata dalla paleria, deve essere collegata al kit di elettrificazione che può:
- a. essere collegato a rete fissa;
 - b. avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
 - c. avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).

In entrambi i casi (fili elettrici e rete elettrica) si dovrà seguire il profilo del suolo e l'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. In particolare, dal lato a monte con pendenza oltre il 30% circa o nelle vicinanze di elementi in rilievo (ad esempio massi, muretti, dossi, ecc..), essa deve essere innalzata di almeno 20 cm al fine di impedire ai predatori di superarla approfittando della pendenza. Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra, fili elettrificati e rete elettrificata dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più distanti con almeno 3,5 kw e 3.000 mjoule.

b) Recinzione elettrificata mobile

Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente maneggevole e viene spostata frequentemente nel corso della stagione di monticazione o alpeggio. Questa tipologia di recinzione permette la protezione degli animali su piccole superfici e/o su aree remote, in particolar modo durante le ore notturne.

Caratteristiche – è prevista la seguente tipologia di recinzione elettrificata mobile:

1. **moduli di reti elettriche** associati a paleria leggera in fibra di vetro o plastica che integra gli isolatori. L'altezza minima fuori terra delle reti elettriche deve essere di almeno 130 cm e possono essere associati più moduli di rete a seconda delle esigenze e delle necessità dell'allevatore. La rete elettrica deve essere collegata al kit di elettrificazione che può:
 - essere collegato a rete fissa;
 - avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
 - avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).

Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra e rete elettrificata dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più distanti con almeno 3,5 kw e 3.000 mjoule.

c) Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa viene utilizzata esclusivamente per le aziende stanziali ubicate nelle aree montane, ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali di media taglia (come ad esempio gli ovi-caprini), bovini giovani durante le ore notturne, ante e post parto, animali feriti o in situazioni che meritano



maggiori attenzioni. Non è una soluzione da utilizzare per recintare intere aree di pascolo.

Caratteristiche – oltre all'adeguamento di recinzioni esistenti, sono previste due tipologie di recinzione metallica fissa:

1. rete metallica o metallica plastificata . La rete dovrà essere interrata almeno 30 cm (ad eccezione dei tratti dove persiste un terreno a roccia compatta), dovrà avere un'altezza totale fuori terra di almeno 175 cm e presentare una piegatura antisalto di 45° verso l'esterno per una lunghezza (sporgenza) di 50 cm. I sostegni potranno essere costituiti da paleria zincata, cemento o pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice). Eventuali cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo profonda 30 cm in ferro o muratura.
2. la barriera antisalto può essere sostituita da un cavo elettrico posizionato subito sopra la rete metallica (massimo 15 cm), montato su isolatori e collegato al kit di elettrificazione che generi, anche nei punti più distanti, impulsi di almeno 3,5 kw e 3.000 mjoule. In questa fattispecie, l'altezza minima fuori terra dovrà essere complessivamente di 140 cm (rete metallica e cavo elettrico), seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate semipermanenti. Anche in questo caso, la rete metallica dovrà essere interrata almeno 30 cm (ad eccezione dei tratti dove persiste un terreno a roccia compatta).

Si precisa che l'interramento della recinzione metallica fissa può essere sostituito dal posizionamento di una rete metallica disposta in orizzontale verso l'esterno per una larghezza di almeno 50 cm (soprattutto nei tratti dove persiste un terreno a roccia compatta). Tale rete disposta in orizzontale (appoggiata a terra) dovrà essere saldamente ancorata al terreno ed alla recinzione installata in verticale, sviluppando così un corpo unico al fine di impedire agli animali di scavare nel tentativo di passarvi sotto.

d) Dissuasori acustici e/o luminosi

Finalità: i dissuasori acustici e/o luminosi sono adatti per la protezione degli animali al pascolo e si consiglia di abbinarli alle recinzioni elettrificate semipermanenti, mobili e metalliche fisse, ma possono essere utilizzati eccezionalmente anche su posti isolati in situazioni o posizioni ritenute meritevole d'attenzione da parte dell'allevatore, come ad esempio nei pressi di un ricovero temporaneo di superficie circoscritta, nel margine dei boschi, nei punti di transito, ecc..

Per quanto riguarda i **dissuasori acustici e/o luminosi**, essi rilevano l'avvicinamento di animali alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono memorizzati in una scheda rimovibile, e sono riprodotti in maniera casuale.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (IP 54);
- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led;
- alimentazione da rete fissa, batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt;
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR (Passive InfraRed) esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless (permette di coprire superfici più ampie);
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione.



11.5 ALLEGATO TECNICO 11.5 – SCHEDA PROGETTUALE

Deve essere compilata una scheda progettuale per ogni sito oggetto d’investimento

Numero dei progetti relativi all’ utilizzo degli strumenti di prevenzione: 1 2 n. ___

PROGETTO N. _	
SU QUALE SAU AZIENDALE IN CONDUZIONE SI INTENDE INIZIARE L’INTERVENTO* * SAU aziendale ubicata nei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto	Comune di _____ Località _____ Provincia _____
N° di UBA E SPECIE DEI CAPI MESSI A PASCOLO IN AREE ESTERNE	<input type="checkbox"/> ovini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> caprini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> bovini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> equidi UBA n° _____ <input type="checkbox"/> camelidi UBA n° _____
N° ARNIE	<input type="checkbox"/> apidi, arnie n° _____
TIPOLOGIA E COMBINAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE IN PROGETTO	<input type="checkbox"/> recinzione elettrificata semipermanente <input type="checkbox"/> moduli di reti elettriche <input type="checkbox"/> fili elettrificati. Se fili elettrificati: a) filo d’acciaio b) cavetti metallici galvanizzati c) corde sintetiche con conduttori metallici d) fettucce o bande sintetiche con conduttori metallici <input type="checkbox"/> recinzione elettrificata mobile <input type="checkbox"/> recinzione metallica fissa: <input type="checkbox"/> rete metallica o metallica plastificata <input type="checkbox"/> rete metallica e cavo elettrico (altezza min. 140 cm) <input type="checkbox"/> dissuasore acustico e/o luminoso
DIMENSIONI DELLA RECINZIONE PROGETTATA, QUANTITA’ DEI KIT DI ELETTRIFICAZIONE E DEI DISSUASORI	<input type="checkbox"/> recinzione elettrificata semipermanente: ➤ lunghezza mt. _____ ➤ altezza mt. _____ <input type="checkbox"/> recinzione elettrificata mobile: ➤ lunghezza mt. _____ ➤ altezza mt. _____ <input type="checkbox"/> recinzione metallica fissa: ➤ lunghezza mt. _____ ➤ altezza mt. _____ <input type="checkbox"/> Kit di elettrificazione: ➤ quantità n. _____: <input type="checkbox"/> collegato a rete fissa <input type="checkbox"/> con alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria) <input type="checkbox"/> con alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare) <input type="checkbox"/> dissuasore acustico e/o luminoso: ➤ quantità n. _____
NOTE AGGIUNTIVE	

Firma del richiedente (leggibile)





FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 14
Codice Misura	13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Codice Sottomisura	13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane
Codice Tipo Intervento	13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana
Autorità di gestione	<i>Direzione ADG Feasr e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



cca189ba

1. Descrizione generale

1.1 Descrizione tipo intervento

La misura viene attivata nelle zone montane in funzione della diffusa presenza di aziende agricole che non sono in grado di produrre una redditività comparabile con quella delle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell'attività antropica e vanno, quindi, tutelati, richiedendo comunque la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Per quanto concerne la redditività, i parametri chimico-fisici e climatici della montagna sono particolarmente limitanti e determinano svantaggi nello svolgimento dell'attività dell'azienda agricola in quanto:

- la ridotta durata della stagione vegetativa e le basse temperature medie annue penalizzano le rese produttive;
- la pendenza rende difficile e onerosa la meccanizzazione e richiede anche un elevato apporto di manodopera;
- la frammentazione e la scarsa accessibilità dei fondi agricoli incrementa i costi di produzione.

Dal punto di vista ambientale, nel territorio montano veneto si concentra la maggior parte dei biotopi caratterizzati da ampia naturalità e integrità, mentre l'elevata presenza di foraggiere permanenti contribuisce in modo importante alla preservazione della biodiversità, del paesaggio rurale e della stabilità territoriale.

La misura prevede l'erogazione di un aiuto per ettaro di SAU in zona svantaggiata, al fine di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

1.2. Obiettivi

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla Priorità dello sviluppo rurale 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, per le relative focus area:

- 4a) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- 4b) "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi";
- 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Le zone montane del Veneto, come individuate all'allegato tecnico 11.3.

Possono essere oggetto di aiuto anche superfici aziendali coltivate a foraggiere (prati e pascoli) localizzate in zone montane di comuni contermini alla Regione del Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli-Venezia Giulia come individuati all'allegato tecnico 11.4. e secondo le condizioni descritte nel paragrafo 3.2.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto del MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:

- a) condurre superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
- b) per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame



bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto e detenere almeno 1 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino o equino (allegato tecnico 11.1);
c) non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

I suddetti criteri devono essere in possesso del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi previsti

Indennità erogata attraverso un aiuto per ettaro di Superficie Agricole Utilizzata (SAU) in zona montana svantaggiata (allegati tecnici 11.3 e 11.4).

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili all'aiuto le superfici della SAU aziendale ricadenti in zona montana, secondo lo schema che segue:

Tipo azienda	Superfici ammissibili
azienda zootecnica	superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame (allegato tecnico 11.2)
altra azienda	tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto)

Per le aziende zootecniche aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della Regione Veneto, sono ammissibili all'aiuto le superfici foraggere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate in zone montane di comuni contermini al Veneto delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR.

L'elenco dei comuni contermini al Veneto è riportato nell'allegato tecnico 11.4.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

Il beneficiario deve:

- a) proseguire l'attività agricola in zona montana per l'anno di presentazione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di aiuto alle aziende zootecniche (Tabella 1): condurre superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA.

Il beneficiario deve, coerentemente alle esigenze pascolative e/o foraggere dell'allevamento, utilizzare le superfici foraggere per l'allevamento, per un periodo di tre mesi, compreso tra maggio e ottobre.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Gli impegni sono riferiti all'anno di presentazione della domanda di aiuto.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati con DGR regionale che applica le disposizioni nazionali.



4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo a bando è fissato in 20.000.000,00 di euro.

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aiuto viene determinato sulla base della SAU ammissibile in zona montana (SOI), applicando la combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media aziendale secondo le tabelle 1 e 2, distinte tra aziende zootecniche e altre aziende.

Per le "aziende zootecniche" l'indennità è calcolata sulle superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e sui seminativi destinati all'alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA e applicando i livelli di pagamento unitario della tabella 1, a partire da un carico minimo di 1 UBA.

Il valore di altitudine e pendenza media è attribuito sulla base dei terreni aziendali situati in territorio veneto.

Il medesimo valore è applicato anche alla SOI localizzata in zona montana dei comuni contermini alla Regione del Veneto delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

All'aiuto indicato nelle tabelle 1 e 2 si applicano i coefficienti di degressività della tabella 3.

AZIENDE ZOOTECNICHE	euro/HA			
	pendenza\altitudine	H ≤ 700 m	700 m < H ≤ 1300 m	H > 1300 m
P ≤ 35%		360,00	400,00	420,00
P > 35%		432,00	480,00	504,00

Tab. 1 – Aiuti aziende zootecniche

ALTRE AZIENDE	euro/HA			
	pendenza\altitudine	H ≤ 700 m	700 m < H ≤ 1300 m	H > 1300 m
P ≤ 35%		270,00	300,00	315,00
P > 35%		324,00	360,00	378,00

Tab. 2 – Aiuti altre aziende

Superficie oggetto d'impegno (SOI)	SOI ≤ 10 ha	10 ha < SOI ≤ 50 ha	50 ha < SOI ≤ 100 ha	100 ha < SOI ≤ 200 ha	SOI > 200 ha
coefficiente di degressività	100 %	70%	30%	10%	0%

Tab 3 - Degressività

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'aiuto medio minimo per ettaro, calcolato sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, non può essere inferiore a 25,00 euro.

Non sono erogati gli aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 250,00 euro.

La medesima superficie può essere oggetto di aiuto una sola volta nell'anno di presentazione della domanda.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non c'è incompatibilità con le altre misure del PSR.



4.5. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 640/2014, Regolamento (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nel documento "PSR 2014-2020: riduzioni e sanzioni – Misure del PSR 2014-2020 connesse alla superficie o agli animali", approvato con provvedimento regionale e pubblicato nelle pagine del sito web istituzionale dedicate al PSR.

5. Criteri di selezione

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente deve presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali generali adottati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. .

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla DGR n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

7. Domanda di pagamento

Non applicabile al tipo di intervento.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

La verifica degli impegni di cui paragrafo "3.3-Impegni a carico del beneficiario" avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, sulla base delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e nel piano di utilizzo, riferiti all'anno di presentazione della domanda. La verifica della numerosità degli animali verrà effettuata attraverso banche dati specifiche (BDN, BDE ecc.).

Su un campione di beneficiari il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione utile al fine degli accertamenti.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle



specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel. 041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>

11. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO TECNICO 11.1: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione.

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA



ALLEGATO TECNICO 11.2: ELENCO COLTURE AMMISSIBILI IN AZIENDE ZOOTECNICHE**PIANTE FORAGGERE**

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

Prati e pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

 Mais verde (mais da silo)

- Mais coltivato per l'insilamento.
- Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

 Piante leguminose

- Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

Sono compresi i

- pascoli arborati (bosco ceduo, bosco ad alto fusto, cespugliato)
- pascolo con roccia affiorante
- SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO
- Cereali per la produzione di granella:
- granoturco (mais)
- avena
- grano (frumento) tenero
- orzo
- segala
- triticale
- farro



ALLEGATO TECNICO 11.3 – ELENCO COMUNI ZONE MONTANE

Nelle tabelle che seguono viene riportato l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani della Regione del Veneto. Tali zone montane, come definite ai sensi dell'art. 32, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono invariate rispetto a quelle già delimitate con il PSR 2007-2013.

Provincia di Belluno - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Agordo
2	Alano di Piave
3	Alleghe
4	Arsie'
5	Auronzo di Cadore
6	Belluno
7	Borca di Cadore
8	Calalzo di Cadore
9	Canale d'Agordo
10	Castellavazzo
11	Cencenighe Agordino
12	Cesiomaggiore
13	Chies d'Alpago
14	Cibiana di Cadore
15	Colle Santa Lucia
16	Comelico Superiore
17	Cortina d'Ampezzo
18	Danta di Cadore
19	Domegge di Cadore
20	Falcade
21	Farra d'Alpago
22	Feltre
23	Fonzaso
24	Forno di Zoldo
25	Gosaldo
26	La Valle Agordina
27	Lamon
28	Lentiai
29	Limana
30	Livinallongo del Col di Lana
31	Longarone
32	Lorenzago di Cadore
33	Lozzo di Cadore
34	Mel
35	Ospitale di Cadore
36	Pedavena
37	Perarolo di Cadore
38	Pieve d'Alpago
39	Pieve di Cadore
40	Ponte nelle Alpi



N.	Comune
41	Puos d'Alpago
42	Quero
43	Rivamonte Agordino
44	Rocca Pietore
45	San Gregorio nelle Alpi
46	San Nicolo' di Comelico
47	San Pietro di Cadore
48	San Tomaso Agordino
49	San Vito di Cadore
50	Santa Giustina
51	Santo Stefano di Cadore
53	Sedico
54	Selva di Cadore
55	Seren del Grappa
56	Sospirolo
57	Soverzene
58	Sovramonte
59	Taibon Agordino
60	Tambre
61	Trichiana
62	Vallada Agordina
63	Valle di Cadore
64	Vas
65	Vigo di Cadore
66	Vodo di Cadore
67	Voltago Agordino
68	Zoldo Alto
69	Zoppe' di Cadore

Provincia di Treviso - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Borso del Grappa
2	Castelcuoco
3	Cison di Valmarino
4	Follina
5	Fregona
6	Miane
7	Monfumo
8	Possagno
9	Revine Lago
10	Segusino
11	Tarzo



Provincia di Treviso - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Cappella Maggiore
2	Cavaso del Tomba
3	Cordignano
4	Crespano del Grappa
5	Farra di Soligo
6	Paderno del Grappa
7	Pederobba
8	Pieve di Soligo
9	Refrontolo
10	Sarmede
11	Valdobbiadene
12	Vidor
13	Vittorio Veneto

Provincia di Verona - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Badia Calavena
2	Bosco Chiesanuova
3	Brentino Belluno
4	Brenzono
5	Cerro Veronese
6	Dolce'
7	Erbezzo
8	Ferrara di Monte Baldo
9	Grezzana
10	Malcesine
11	Rovere' Veronese
12	San Giovanni Ilarione
13	San Mauro di Saline
14	San Zeno di Montagna
15	Sant'Anna d'Alfaedo
16	Selva di Progno
17	Velo Veronese
18	Vestenanova



Provincia di Verona - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Caprino Veronese
2	Costermano
3	Fumane
4	Marano di Valpolicella
5	Negrar
6	Rivoli Veronese
7	Sant'Ambrogio di Valpolicella
8	Torri del Benaco
9	Tregnago
10	Verona

Provincia di Vicenza - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	<i>Altissimo</i>
2	Arsiero
3	Asiago
4	Brogliano
5	Caltrano
6	Calvene
7	Campolongo sul Brenta
8	Chiampo
9	Cismon del Grappa
10	Cogollo del Cengio
11	Conco
12	Crespadoro
13	Enego
14	Foza
15	Gallio
16	Laghi
17	Lastebasse
18	Lusiana
19	Monte di Malo
20	Nogarole Vicentino
21	Pedemonte
22	Piovene Rocchette
23	Posina
24	Recoaro Terme
25	Roana
26	Rotzo
27	Salcedo
28	San Nazario
29	San Pietro Mussolino
30	Solagna
31	Tonezza del Cimone
32	Torrebelvicino
33	Valdagno



N.	Comune
34	Valdastico
35	Valli del Pasubio
36	Valstagna
37	Velo d'Astico

Provincia di Vicenza - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Bassano del Grappa
2	Breganze
3	Cornedo Vicentino
4	Fara Vicentino
5	Gambugliano
6	Lugo di Vicenza
7	Marostica
8	Mason Vicentino
9	Molvena
10	Pianezze
11	Pove del Grappa
12	Romano d'Ezzelino
13	Santorso
14	Schio
15	Trissino



ALLEGATO TECNICO 11.4: ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA REGIONE VENETO.

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	
1	NAGO-TORBOLE
2	BRENTONICO
3	AVIO
4	ALA
5	VALLARSA
6	TRAMBIENO
7	TERRAGNOLO
8	FOLGARIA
9	LAVARONE
10	LEVICO TERME
11	BORGO VALSUGANA
12	CASTELNUOVO
13	VILLA AGNEDO
14	OSPEDALETTO
15	GRIGNO
16	CASTELLO TESINO
17	CANAL SAN BOVO
18	IMER
19	MEZZANO
20	TRANSACQUA
21	SAGRON MIS
22	TONADICO
23	SIROR
24	MOENA
25	SORAGA
26	POZZA DI FASSA
27	CANAZEI
28	CORVARA IN BADIA
29	BADIA
30	MAREBBE
31	BRAIES
32	DOBBIACO
33	SESTO
34	CINTE TESINO
35	LUSERNA



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
1	CIMOLAIS
2	ERTO E CASSO
3	CLAUT
4	BARCIS
5	AVIANO
6	BUDOIA
7	POLCENIGO
8	CANEVA (*)
9	FORNI AVOLTRI
10	PRATO CARNICO
11	SAURIS
12	FORNI DI SOPRA
13	SAPPADA

(*) Limitatamente alla parte del territorio comunale ricadente in zona montana

